REGOLAMENTO (CEE) N. 3524/85 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 872/84 che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3523/85 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione [3],

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80 stabilisce, per quanto riguarda le zone di cui al paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino, del suddetto articolo, che la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine sia estesa ai produttori di carni caprine ; che è pertanto necessario specificare chi sono i beneficiari di tale misura e dare la definizione della capra che dà diritto al premio ; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 872/84 [4] ;

considerando che lo stesso articolo prevede la possibilità di concedere il premio per alcune femmine di razze di montagna che non rispondono alla definizione di pecora che dà diritto al premio ; che occorre applicare questa disposizione ad alcune zone ben determinate del Regno Unito ; che è pertanto necessario specificare quali sono le zone e le razze che possono beneficiare di tale misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 872/84 è modificato come segue :

1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

Ai sensi del presente regolamento si intende per :

1) produttori di carni ovine e/o caprine :

a) l'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, che si dedica all'allevamento di almeno 10 pecore e, per quanto riguarda le zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1837/80, 10 pecore e/o capre sul territorio di uno stesso stato membro ;

b) un'associazione di persone fisiche o giuridiche che utilizza in comune mezzi di produzione agricola che permettono l'allevamento in comune di almeno 10 pecore e, per quanto riguarda le zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1837/80, 10 pecore e/o capre sul territorio di uno stesso stato membro ;

2) pecora che dà diritto al premio :

qualsiasi animale femmina, della specie ovina, che si trova nell'azienda alla data di presentazione della domanda di premio, che sia stata montata per la prima volta o che abbia partorito almeno una volta, escluse le femmine da riforma ;

3) capra che dà diritto al premio :

qualsiasi animale femmina, della specie caprina, che si trova nell'azienda alla data di presentazione della domanda di premio, che sia stata montata per la prima volta o che abbia partorito almeno una volta, escluse le femmine da riforma ;

4) ovino che dà diritto al premio diverso dalla pecora che dà diritto al premio :

animale femmina della specie ovina destinata alla riproduzione, che si trova nella zona e che appartiene alla razza indicata nell'allegato e che ha già due incisivi di sostituzione nel primo giorno del periodo di deposito della domanda di premio, » ;

2) è aggiunto l'allegato che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione che inizia nel 1986.

---

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 73.
(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

ALLEGATO

« *ALLEGATO*

REGNO UNITO

Lake District : Razza HERDWICK »
